

**Avv. Elena Spina**

**Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma**

Tel: 06 35340262 fax 06-35340270 - cell. 348 7624764

e-mail: [avvocatessaelenaspina@gmail.com](mailto:avvocatessaelenaspina@gmail.com)

pec [avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it)

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N. 1616/2024 EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA QUARTA- IN DATA 19 MARZO 2024 CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO **DEL MINISTERO RESISTENTE** nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati.

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso e dei Motivi Aggiunti:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione QUARTA - rg. n. 9970/2019

**2. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :**

**Parte ricorrente:**

Flavia Stabile, c.f. STBFLV68H43L776G

**Parti intimare:**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito), in persona del Ministro p.t.,

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t.

Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t.

Sotto-commissione esaminatrice nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche in persona del Presidente p.t.

Giuseppina Santangelo

Pispisa Emanuela

Comerci Giulio

### **3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso**

#### **Provvedimenti impugnati col ricorso:**

- D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. A00DPIT 395 DEL 27 MARZO 2019, nonché l'allegato elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione; nonché provvedimento implicito di esclusione e non ammissione all'orale, nonché del provvedimento di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione .
- Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138; la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”
- –Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per la ammissione alla prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione.
- –Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, anche dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta,
- –Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni

candidato al “codice identificativo anonimo”,

- di ogni provvedimento e verbale di trasmissione della prova di chi ricorre alla sotto commissione, che abbia determinato irregolarità, omissioni ed erronea trasmissione abbinamento del file/elaborato.
- –Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e il Comitato scientifico con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.
- –nonché per l’annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive. –Nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali , precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti che hanno impartito le istruzioni operative della prova scritta. nonché nota del Ministero dell'Istruzione n. 18824 del 19 aprile 2019. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

#### **Provvedimenti impugnati con i primi Motivi aggiunti:**

Della Graduatoria degli idonei Decreto Dipartimentale n.1205 del 01 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso stesso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nonchè per l'annullamento della stessa graduatoria, allegata al decreto che ne costituisce parte integrante Avviso prot.n. 35372 dell'1 agosto 2019, tutti nella parte in cui non provvede a riesaminare la posizione del ricorrente e la esclude Nonchè di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi di chi ricorre, ivi compresi i provvedimenti autorizzatori delle nomine in ruolo

#### **Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:**

Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot.n. DGPER

27956 del 14.9.2020, successivamente conosciuto, nella parte in cui autorizza e conferma l'operato della Commissione del concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e ne recepisce la graduatoria, illegittima, autorizzandone l'utilizzazione e disponendo ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali; - Nonchè, per gli stessi motivi del decreto n. AOODPIT 998 del 14.8.2020, successivamente conosciuto, recante rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, e già modificata con decreti n. AOODPIT 977 e n. AOODPIT 978 del 5 agosto 2020 e con decreto n. AOODPIT 986 del 6 agosto 2020; - Nonché per l'annullamento della stessa graduatoria rettificata che è parte integrante del decreto stesso, nella parte in cui esclude illegittimamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale. Nonché per l'annullamento degli stessi decreti detti e ove necessario e per gli stessi motivi dell'avviso in data 21 agosto e 21.9.2020, con cui si comunica l'avvenuta pubblicazione dell'elenco delle ulteriori assegnazioni dei candidati alle sedi regionali, - Nonchè per tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precendenti e successivi ivi compresi il verbale del 3 agosto 2020 redatto dalla Commissione Coordinatrice riunitasi per la rivalutazione del punteggio dei ricorrenti vittoriosi e di tutti i provvedimenti che abbiano inteso illegittimamente ratificare e regolarizzare il procedimento in questione ivi compreso quello con cui viene acquisita la dichiarazione della la dichiarazione resa dalla prof.ssa Simona Flammini relativa alle funzioni svolte in qualità di tutor in un corso di specializzazione per il sostegno organizzato dalla Università di Macerata che le ha permesso l'attribuzione di 1 punto non dovuto.

### **Per quanto riguarda i III Motivi aggiunti**

Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot.n. 1357 del 12 AGOSTO 2021 successivamente conosciuto, nella parte in cui rettifica la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto autorizza, tornando a confermare l'operato della Commissione del concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e ne recepisce la graduatoria, illegittima, autorizzandone l'utilizzazione e disponendo ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali; –

Nonchè, per gli stessi motivi per l'annullamento della stessa graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, così rettificata già 2 precedentemente approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, parte integrante del decreto stesso, nella parte in cui esclude illegittimamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale. – Nonchè per tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali, precedenti e successivi ivi compresi i verbali di estremi sconosciuti redatti dalla Commissione Coordinatrice riunitasi per la rivalutazione del punteggio dei ricorrenti vittoriosi e di tutti i provvedimenti che abbiano inteso illegittimamente ratificare e regolarizzare il procedimento in questione

**Sintesi dei Motivi di ricorso e dei motivi aggiunti:**

- I. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e di quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. (ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GUDICANTE) Il primo motivo di impugnazione è relativo alla gravissima illegittimità della composizione sia della Commissione Plenaria, sia di quella specifica. In particolare, si lamenta quanto già questo ecc.mo Collegio adito ha verificato con sentenza n. 8655/2019 ossia che le modalità ed i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

- II. ILLEGITTIMA MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, GRIGLIE E QUESITI – ILLEGITTIMITÀ DELLA ULTERIORE PROVA PRATICA SOMMINISTRATA A CHI RICORRE – ILLEGITTIMA MANCATA CONSIDERAZIONE NELLA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLO SCRITTO E MANCATA PRE-VALUTAZIONE DEI TITOLI ) Come ricostruito in fatto nonostante la natura nazionale della prova, le sottocommissioni illegittimamente hanno gestito la prova in maniera differenziata, così come ha fatto per la ricorrente ocn l'utilizzo di una griglia del tutto arbitraria e incapace di motivare e rappresentare una idonea valutazione della prova, operando senza che siano state PRE- individuate delle univoche e coerenti 14 modalità generali, criteri e griglie E DETERMINAZIONE DEI QUESITI, questo è un iter irregolare che ha aggravato senz'altro la parità di trattamento.
- III. ASSENZA ILLEGITTIMA DI COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE) La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggiino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione delle prove orali. GIA' DA VERBALE N. 3 DEL 25 GENNAIO 2019 LA COLLEGIALITA' NEL CONCORSO IN QUESTIONE E' STATA ANCHE INCREDIBILMENTE AUTORIZZATA COME VIRTUALE. MA IN OCCASIONE DELLA PROVA ORALE E' STATA ULTERIORMENTE VIOLATA.
- IV. CONTINUA MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE). A questo si aggiunga che sia il Comitato scientifico, sia la Commissione “madre”, sia le sotto Commissioni sono state più e più volte modificate, 22 attraverso.
- V. ILLEGITTIMA SOMMINISTRAZIONE E DISCIPLINA DELLA PROVA ULTERIORE DI INFORMATICA). Sempre relativamente ai parametri individuati per la valutazione DELLA PROVA vi sono da porre all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio adito censure di legittimità. Tale modalità di svolgimento della prova orale confligge con la ratio applicata anche alle prove scritte e con quanto previsto dal TU n. 297/1994, art. 400, secondo cui la prova di informatica il cui voto è stato determinante nella nostra vicenda, avrebbe dovuto essere semplicemente una prova di conoscenza, 25 ma non una prova “pratica” ulteriore.
- VI. VIOLAZIONE DEL BANDO NELLA FASE DELLA CHIUSURA DEL CONCORSO E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MINIMO. Il decreto «semplificazione» (D L. n. 135/2018), convertito in L. 12/2019, è stato modificato l'intero assetto della procedura, in quanto, con l'eliminazione dalle prove selettive del «corso di formazione» il numero

dei vincitori è passato da 2416 a 2900. Tale elemento, oltre a motivare le ragioni del ricorso per l'aumento delle chance di vittoria, ha invero un altro portato che scuote l'intero assetto della selezione.

- VII. (INCOMPATIBILITA' DEI 4 COMMISSARI - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GUDICANTE -) 4 – La graduatoria e i provvedimenti impugnati confermano e rinnovano la violazione dei principi fondamentali del pubblico concorso e del procedimento amministrativo e illegittimamente fanno emergere il mancato riesame ad oggi della vicenda ricostruita in fatto, nonché l'illegittimità della attività di ratifica e autorizzazione di quell'illegittimo operato attuata tramite i provvedimenti qui impugnati, ma soprattutto la Amministrazione col suo colpevole operato rifiuta ogni possibilità dell'amministrato di vedere correggere gli errori o quanto meno comprendere i motivi logico giuridici di questo rifiuto, fino a subire il danno gravissimo di vedersi ancora esclusi ingiustamente dal concorso. Si specifica inoltre che i procedimenti penali avviati in relazione alla vicenda concorsuale stanno facendo emergere numerosi profili di illegittimità che continuano ad essere ignorati dalla Pubblica Amministrazione, ad esempio la commissaria Busceti della sottocommissione 18 non aveva i requisiti relativi alla anzianità richiesta per svolgere le sue funzioni, aspetto che ha senz'altro inficiato ogni regolarità.

**4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie generali di merito impugate con i motivi aggiunti

5. **Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

**6. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami**

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza Presidenziale n. 1616/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione QUARTA su ricorso r.g. n. 9970/2019 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nell'ordinanza stessa.